

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 3 marzo 2025

In Aosta, il giorno tre (3) del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore sette e trentuno minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Davide SAPINET

L'Assessore Carlo MARZI è assente alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **209** OGGETTO :

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA E IMPIANTISTICA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE CHE COMPORTINO UN MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, ANCHE MEDIANTE L'EVENTUALE UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 44 DELLA L.R. 13/2015 - MISURA SOGGETTI PRIVATI.

L'Assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, richiama la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), con particolare riferimento:

- all'articolo 44, il quale prevede che la Regione conceda mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia ed impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica, anche mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- all'articolo 47 che, al comma 1, prevede la costituzione di un fondo di rotazione per la gestione dei mutui di cui all'art. 46 della medesima legge e, al comma 5, dispone la stipulazione di apposita convenzione tra la Regione e la Finaosta S.p.A. per la gestione del fondo e per l'erogazione dei mutui;
- all'articolo 61 che al comma 1, lett. e), e al comma 4, che disciplina i controlli circa il rispetto degli obblighi previsti ai fini della concessione dei mutui di cui al capo III, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari, e prevedono che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, le modalità di effettuazione dei controlli medesimi.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1880 in data 18 dicembre 2015, concernente *“Approvazione della costituzione del fondo di rotazione, previsto dall'art. 47 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, per la concessione dei mutui di cui all'art. 46 della stessa legge finalizzati alla realizzazione di interventi che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia residenziale - Approvazione dello schema di convenzione con la Finaosta S.p.A. - Finanziamento attraverso l'utilizzo delle risorse presenti sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7”* con la quale è stato costituito il fondo di cui all'articolo 47, comma 1, della l.r. 13/2015 ed è stato approvato lo schema di convenzione di cui all'articolo 47, comma 5, della medesima legge.

Ricorda, con riferimento al paragrafo precedente, che la convenzione di cui alla DGR 1880/2015 è stata firmata con la Finaosta S.p.A. in data 11 gennaio 2016.

Ricorda, inoltre, che il Servizio COA energia - Centro Osservazione e Attività sull'Energia – di Finaosta S.p.A. (di seguito COA energia) fornisce attività di supporto nell'ambito delle attività afferenti ai mutui di cui alla presente deliberazione sulla base della convenzione in essere tra parti di cui all'articolo 28 della l.r. 13/2015, approvata con propria deliberazione 654/2023 e sottoscritta in data 23 giugno 2023.

Richiama, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 411 in data 25 marzo 2016, concernente *“Riduzione dei tassi di interesse applicabili alle operazioni di finanziamento a valere sui fondi di rotazione regionali sia per le imprese sia per le famiglie e le persone fisiche. Modificazione delle deliberazioni nn. 3016/2011, 313/2015, 650/2015 e 1880/2015”*, la quale ha modificato il punto 4 dell'articolo 4 dello schema di convenzione con la Finaosta S.p.A. allegato alla DGR n. 1880/2015,

individuando nell'1% il tasso applicabile ai mutui a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 46 della l.r. 13/2015;

- n. 557 in data 16 maggio 2022, con la quale sono state stabilite le casistiche specificamente individuate di cui all'allegato 1, punto 6.9 per l'applicazione di un tasso di interessi pari a zero.

Rammenta che la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), e in particolare l'articolo 29, relativo alla modificazione del comma 5 dell'articolo 46 della l.r. 13/2015, ha prolungato da venti a trent'anni la durata massima dei mutui.

Ricorda che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 489 in data 15 aprile 2016, n. 370 in data 31 marzo 2017, n. 72 in data 29 gennaio 2018, n. 641 in data 17 maggio 2019 e la citata n. 557/2022 sono stati approvati rispettivamente il primo, secondo, terzo, quarto e quinto avviso pubblico previsti dalla DGR n. 1880/2015 e che, con la deliberazione n. 1448 in data 18 novembre 2024, la scadenza del quinto avviso, originariamente prevista per il 30 novembre 2024, è stata prorogata al 30 gennaio 2025.

Richiama la deliberazione di Consiglio regionale n. 3360/XVI del 7 marzo 2024 di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR VDA 2030), i cui obiettivi regionali la concessione dei mutui di cui all'art. 44 della l.r. 13/2015 contribuisce a raggiungere, con particolare riferimento alle azioni di cui all'Asse 1 – Riduzione dei consumi, scheda C 01 – Settore residenziale.

Richiama inoltre:

- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il cui articolo 41, novellando l'articolo 11 della legge 3/2003, ha rafforzato il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici prescrivendo che le Amministrazioni pubbliche che emanano atti amministrativi che dispongono un finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il relativo Codice Unico di Progetto (CUP);
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata in G.U. l'8 aprile 2021 "Attuazione dell'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2 quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".

Evidenzia che la copertura dei mutui è assicurata dalla disponibilità economica presente sul fondo di rotazione di cui all'articolo 47 della l.r. 13/2015, presso Finaosta S.p.A.

Precisa che, esaurita tale disponibilità, il dirigente della Struttura regionale competente dovrà disporre con proprio atto la sospensione della misura e il suo successivo riavvio in caso di reintegro del fondo.

Riferisce che, come emerge dal numero di domande di mutuo presentate nel corso del quinto avviso, l'interesse nei confronti della misura è cresciuto notevolmente nel corso del tempo e, parimenti, il numero di richieste di informazioni che pervengono alla Struttura regionale e al COA energia.

Informa che gli uffici competenti, in collaborazione con la Finaosta S.p.A, hanno elaborato l'allegato documento recante "Disposizioni applicative per la concessione dei mutui per la

realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale che comportino un miglioramento nell'efficienza energetica, anche mediante l'eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, previsti dall'articolo 44 della l.r. 25 maggio 2015, n. 13 – Misura soggetti privati”.

Riporta infine che, nell'ambito della progressiva digitalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione al cittadino, è in fase di realizzazione un portale dedicato all'inoltro delle richieste di mutuo.

Propone, sulla base di quanto indicato in premessa, di:

- approvare le disposizioni applicative per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale - misura “soggetti privati”, così come da allegato alla presente deliberazione, in attuazione dell'articolo 44, comma 5, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015);
- confermare l'applicazione di un tasso di interesse pari a zero in relazione alle casistiche specificamente individuate nell'allegato alla presente.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

considerata l'opportunità di continuare a finanziare la misura in argomento e l'importanza di prevedere quale criterio di premialità, per le specifiche casistiche individuate nell'allegato alla presente deliberazione, un tasso di interesse pari a zero con riferimento agli interventi ritenuti più significativi al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla scheda del PEAR VDA 2030 citata in premessa;

richiamata la propria deliberazione n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Coordinatore, in vacanza del Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni applicative per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale - misura “soggetti privati”, così come da allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, in attuazione dell'articolo 44, comma 5, della l.r. 13/2015;

2. di stabilire che la copertura finanziaria per l'attuazione della misura di cui al punto 1. è assicurata dalle disponibilità tempo per tempo presenti sul fondo di rotazione di cui all'articolo 47 della l.r. 13/2015, presso Finaosta S.p.A.;
3. di stabilire che il Dirigente della Struttura competente in materia, con proprio successivo atto, provvede:
 - a. ad approvare la modulistica ai fini della richiesta di mutuo e ai fini dell'erogazione;
 - b. a prendere atto della sospensione della misura per insufficienza delle risorse finanziarie sul fondo di rotazione dedicato, dandone comunicazione alla Giunta regionale e al suo successivo riavvio;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo: https://www.regione.vda.it/energia/Mutui/default_i.aspx.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 209 in data 03/03/2025

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA E IMPIANTISTICA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE CHE COMPORNO UN MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, ANCHE MEDIANTE L'EVENTUALE UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 44 DELLA L.R. 25 MAGGIO 2015, N.13 - MISURA SOGGETTI PRIVATI.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
1. FINALITÀ.....	4
2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. DOTAZIONE FINANZIARIA	7
4. SOGGETTI BENEFICIARI	7
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EDIFICI ANTE INTERVENTO	7
6. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	8
7. REQUISITI TECNICI DI ELEMENTI EDILIZI E COMPONENTI IMPIANTISTICI PER I QUALI SI RICHIEDE IL MUTUO	9
8. SPESE AMMISSIBILI	10
9. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI E/O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE	12
10. INTERVENTI PREMIANTI	13
TIPOLOGIA 1- CONDOMINII.....	14
11. CARATTERISTICHE DEL MUTUO.....	14
12. CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ.....	14
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	15
14. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	15
15. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA	15
16. ISTRUTTORIA ECONOMICO-FINANZIARIA	17
17. CONCESSIONE DEL MUTUO.....	18
TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI.....	19
18. CARATTERISTICHE DEL MUTUO.....	19
19. CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ.....	19
20. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	20
21. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	21
22. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA	21
23. ISTRUTTORIA ECONOMICO-FINANZIARIA	22
24. CONCESSIONE DEL MUTUO.....	23
DISPOSIZIONI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA STIPULA E EROGAZIONE DEI MUTUI	24
25. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO E EROGAZIONE	24
26. EROGAZIONE IN UN'UNICA SOLUZIONE.....	24
27. EROGAZIONE IN PIÙ SOLUZIONI CON ANTICIPO	24
28. EROGAZIONE IN PIÙ SOLUZIONI A FRONTE DI PRESENTAZIONE SAL	26
29. DOCUMENTAZIONE DI SPESA	27
30. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	28
31. VARIANTI E PROROGHE	29

32.	CONTROLLO E REVOCA DEI MUTUI	30
33.	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	31
34.	RINUNCIA E ESTINZIONE ANTICIPATA	31
35.	MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL RAPPORTO.....	31
36.	MOROSITÀ DEI MUTUATARI	32
37.	ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MUTUI.....	32
38.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32
39.	DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	32
	APPENDICE 1 - INFORMATIVA PRIVACY.....	33

DISPOSIZIONI GENERALI

1. FINALITÀ

- 1.1 Ai sensi del Titolo III, Capo III, della legge regionale 25 maggio 2015 n. 13, le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica, anche mediante l'eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
- 1.2 La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali definiti nel Piano Energetico Ambientale Regionale al 2030 (PEAR VDA 2030), con particolare riferimento all'Asse 1 - Riduzione dei consumi, scheda C 01 - Settore residenziale.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2.1 Ai fini delle presenti disposizioni applicative valgono le seguenti definizioni e acronimi:
 - a) *APE (Attestato di Prestazione Energetica)*: documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un'unità immobiliare, classificandone, con una scala da A4 a G, le prestazioni energetiche;
 - b) *Catasto degli Impianti Termici della Valle d'Aosta (CIT-VDA)*: registro degli impianti termici della Valle d'Aosta, utilizzato per verificare l'alimentazione e la tipologia degli impianti di climatizzazione;
 - c) *COA energia*: servizio di Finaosta S.p.A. istituito per svolgere funzioni di natura tecnica e amministrativa nel settore energetico a supporto dell'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 13/2015;
 - d) *Condominio*: edificio plurifamiliare le cui unità immobiliari sono possedute da distinta proprietà esclusiva, cioè soggetti diversi e che presenta parti comuni a più unità immobiliari;
 - e) *Edificio*: costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo;
 - f) *Edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building) - edificio a energia quasi zero*: come definito all'articolo 2, lettera l-octies) del d.lgs. 192/2005 è un edificio ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ;
 - g) *Importo complessivo della domanda*: nel caso di domanda effettuata da un unico richiedente/condominio coincide con l'importo di mutuo richiesto, nel caso di domanda effettuata da più richiedenti coincide con la somma degli importi dei mutui richiesti;
 - h) *MEFFE*: portale dedicato alla presentazione delle domande dei Mutui EFFicienza Energetica a valere sulle presenti disposizioni;
 - i) *Mutuo*: contratto mediante il quale una parte, detta *mutuante* (spesso una banca o un istituto di credito - nel caso in esame Finaosta S.p.A.), concede una somma di denaro a un'altra parte, detta *mutuatario* (la persona fisica o impresa che riceve il denaro). Il mutuatario si impegna a restituire la somma ricevuta in un determinato arco di tempo e, generalmente, con l'aggiunta di interessi;
 - j) *Parti comuni*: parti del Condominio, elencate all'art. 1117 c.c., che fanno necessariamente parte dell'edificio in cui sono ubicate le proprietà esclusive dei singoli condomini con rapporto di accessorietà perpetuo rispetto alle stesse e la cui quota di ciascun condomino è misurata in millesimi attribuiti a ciascun condomino in base alle c.d. tabelle millesimali (che determinano la misura della partecipazione alla cosa comune che spetta a ciascuno condomino nonché il potere di questi nelle decisioni che prende l'assemblea condominiale);
 - k) *PAS*: Procedura Abilitativa semplificata come definita dalla normativa di settore;
 - l) *Proprietà esclusive*: parti di un edificio condominiale aventi una propria destinazione ed identificazione catastale in proprietà ad uno o più soggetti giuridici;

- m) *POD (point of delivery - punto di fornitura)*: è un codice che identifica in modo univoco il punto di fornitura dell'energia elettrica, ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore al cliente finale;
- n) *Preammortamento*: periodo iniziale del mutuo nel corso del quale sono pagate le sole "quote interessi" sulle somme erogate;
- o) *Quietanza*: atto che viene sottoscritto in caso di mutuo da erogare in più soluzioni e che attesta il versamento di somme da parte di Finaosta S.p.A.;
- p) *Requisiti minimi di prestazione energetica*: standard e prescrizioni obbligatori per gli interventi sugli edifici secondo la normativa tempo per tempo vigente;
- q) *SCIA edilizia*: Segnalazione Certificata di Inizio Attività come definita dalla normativa di settore;
- r) *Struttura competente*: struttura organizzativa regionale competente in materia di uso razionale dell'energia, risparmio, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili.

2.2 All'interno delle presenti disposizioni vengono richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- a) [Reg. UE 2016/679](#) - Regolamento (UE) n.679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- b) [Reg UE 2023/2831](#) - Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», Testo rilevante ai fini del SEE;
- c) [d.lgs. 199/2021](#) - Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- d) [d.l. 34/2020](#) - Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- e) [d.lgs 192/2005](#) - Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- f) [D.P.R. 445/2000](#) - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- g) [L 257/1992](#) - Legge 27 marzo 1992, n. 257 - *Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*;
- h) [D.P.R. 602/1973](#) - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*;
- i) [d.C.r. n. 3360/XVI/2024](#) - Deliberazione del Consiglio regionale n. 3360/XVI del 7 marzo 2024 - *Approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d'Aosta al 2030 (PEAR VDA 2030), ai sensi della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13*;
- j) [d.G.r. 557/2022](#) - Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2022, n.557 - *Approvazione del quinto avviso pubblico previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1880 in data 18 dicembre 2015, in applicazione dell'articolo 44 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (legge europea regionale 2015), finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale. Destinazione della somma di euro 3.100.000 a valere sugli stanziamenti autorizzati*;
- k) [d.G.r. 378/2021](#) - Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2021, n.378 - *Approvazione delle tipologie e caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998. Revoca della d.G.r 966/2019*;
- l) [d.G.r. 641/2019](#) - Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n.641 - *Approvazione del quarto avviso pubblico previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1880 in data 18 dicembre*

2015, in applicazione dell'articolo 44 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (legge europea regionale 2015), finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale. Destinazione di somma a valere sugli stanziamenti autorizzati;

- m) d.G.r. 72/2018 - Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2018, n.72 - Approvazione del terzo avviso pubblico previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1880 in data 18 dicembre 2015, in applicazione dell'articolo 44 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (legge europea regionale 2015), finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale. Destinazione di somma a valere sugli stanziamenti autorizzati;
- n) d.G.r. 370/2017 - Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2017, n.370 - Approvazione del secondo avviso pubblico previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1880 in data 18 dicembre 2015, in applicazione dell'articolo 44 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (legge europea regionale 2015), finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale. Destinazione di somma a valere sugli stanziamenti autorizzati;
- o) d.G.r. 489/2016 - Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2016, n.489 - Approvazione del primo avviso pubblico previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1880 in data 18 dicembre 2015, in applicazione dell'articolo 44 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (legge europea regionale 2015), finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale. Destinazione di somma a valere sugli stanziamenti autorizzati;
- p) [d.G.r. 272/2016](#) - Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2016, n.272 – Approvazione, ai sensi del titolo iii, capo ii, della l.r. 13/2015 (legge europea regionale 2015), dei requisiti minimi di prestazione energetica nell'edilizia, delle prescrizioni specifiche degli edifici e relative metodologie di calcolo, nonché i casi e le modalità per la compilazione della relazione tecnica attestante il rispetto dei medesimi requisiti e prescrizioni, in sostituzione di quelli approvati con Deliberazione n. 488 in data 22 marzo 2013;
- q) [l.r. 13/2015](#) - legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015);
- r) d.G.r. 3016/2011 - Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 3016 - Approvazione della bozza di convenzione quadro da stipulare tra Regione e Finaosta S.p.A. per la gestione delle situazioni di morosità dei mutuatari e del recupero del credito sulle operazioni a valere sui fondi di rotazione regionali, sui fondi in gestione speciale e su fondi previsti da specifiche leggi regionali;
- s) [l.r. 12/2011](#) - legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011;
- t) [l.r. 19/2007](#) - legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 - Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- u) [l.r. 11/1998](#) - legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

- 3.1 Le risorse tempo per tempo presenti nel fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 13/2015 sono interamente destinate al finanziamento degli interventi disciplinati dalle presenti disposizioni applicative.
- 3.2 Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, previa verifica che vi sia copertura finanziaria sufficiente a garantire l'importo complessivo del mutuo richiesto all'atto della presentazione della domanda e tenendo conto del valore complessivo degli importi dei mutui già concessi e di quelli in fase di istruttoria.
- 3.3 L'esaurimento delle risorse finanziarie sul fondo di rotazione di cui al punto 3.1 comporta automaticamente la sospensione dell'accesso alla misura. Il dirigente della *struttura competente*, con proprio provvedimento, prende atto dell'indisponibilità delle risorse finanziarie, rende nota la sospensione della misura sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito Regione), canale tematico "Energia" (<http://www.regione.vda.it/energia>) e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

- 4.1 Possono beneficiare del mutuo di cui al punto 1.1:
 - a) i condominii rappresentati dall'amministratore condominiale regolarmente nominato e appositamente autorizzato dall'assemblea dei condomini dell'edificio per interventi sulle parti comuni dei medesimi, secondo le specifiche definite nella "TIPOLOGIA 1- CONDOMINII" di cui alle presenti disposizioni;
 - b) i soggetti privati, anche aventi natura d'impresa, che siano proprietari - o titolari di altro diritto reale, purché legittimati all'esecuzione delle opere - di un intero edificio o di parte di edificio composta da una o più unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le specifiche definite nella "TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI" di cui alle presenti disposizioni.
- 4.2 Nel caso di condominio in cui sia stato nominato un amministratore ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, anche nei casi in cui non ne sussista l'obbligo, qualora l'intervento riguardi le *parti comuni*, è obbligatorio presentare domanda secondo le modalità di cui al punto 4.1, lettera a).
- 4.3 In riferimento al punto 4.1, lettera b):
 - a) i soggetti richiedenti persone fisiche devono aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - b) i soggetti richiedenti persone fisiche non devono aver compiuto il settantesimo anno di età. In caso di richiesta di mutuo cointestato quest'ultimo requisito può essere soddisfatto anche solo da uno dei soggetti beneficiari;
 - c) non sono finanziabili le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita nel caso in cui eseguano gli interventi su edifici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa. Si intendono ricompresi i soggetti giuridici che svolgono attività di impresa con finalità di locazione di immobili.
- 4.4 Non possono beneficiare del mutuo i soggetti titolari di immobili in multiproprietà.
- 4.5 Nel caso di una unità immobiliare in comproprietà, tutti i soggetti comproprietari devono essere cointestari del mutuo, a eccezione del caso di comproprietari minorenni e fermo restando quanto previsto al punto 18.5.
- 4.6 I requisiti di cui ai punti 4.1, 4.3 e 4.4 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EDIFICI ANTE INTERVENTO

- 5.1 La domanda, a pena di esclusione, deve riguardare un edificio esistente:
 - a) ubicato sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

- b) iscritto al catasto edilizio urbano in una qualsiasi categoria catastale.
- 5.2 Nel caso di intervento su due o più edifici serviti da un unico impianto tra quelli di cui al punto 6.1, lettere d), e) o f) devono essere presentate domande distinte, ad eccezione dei seguenti casi per i quali deve essere presentata un'unica domanda:
- a) gli edifici si configurino come unico condominio;
 - b) sia oggetto di finanziamento esclusivamente un intervento su un impianto comune a servizio di tali edifici.

6. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

- 6.1 Sono ammissibili gli interventi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti che comprendono almeno uno dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7:
- a) **isolamento termico di superfici opache** delimitanti il volume climatizzato. Rientrano in questa voce anche le tipologie di intervento di isolamento termico di superfici opache che contribuiscono contestualmente a rendere conforme l'edificio dal punto di vista sismico alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni (ad esempio, cappotto armato);
 - b) sostituzione o nuova installazione di **chiusure trasparenti e opache**, comprensive di infissi, delimitanti il volume climatizzato. Rientrano in questa voce anche porte, vetrine, serramenti non apribili ed eventuali sistemi di schermatura integrati nel serramento stesso;
 - c) installazione di **sistemi di schermatura solare e/o di chiusure oscuranti** di chiusure trasparenti, fissi o mobili, non trasportabili, che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo;
 - d) efficientamento/sostituzione/nuova installazione di componenti relativi a uno o più sottosistemi degli **impianti di climatizzazione invernale e/o estiva e/o di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e/o di ventilazione meccanica controllata**;
 - e) installazione, sull'edificio o sulle relative pertinenze, di **impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili** a integrazione dell'impianto principale;
 - f) installazione di **tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation)** degli impianti termici ed elettrici.
- 6.2 Sono finanziabili tutti gli interventi, comunque denominati secondo i pertinenti titoli abilitativi, ove previsti, a eccezione degli interventi di nuova costruzione, come definiti ai sensi della d.G.r. 378/2021.
- 6.3 Gli interventi devono essere conformi alla normativa vigente e, in particolare, ai *requisiti minimi di prestazione energetica* e alle prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa di settore.
- 6.4 Qualora l'edificio ante intervento sia dotato di un generatore di calore alimentato a carbone, olio combustibile, nafta o kerosene, l'intervento deve comprendere anche la sostituzione del generatore medesimo con una delle tipologie impiantistiche ammesse.
- 6.5 Fermo restando quanto previsto al punto 6.2, gli ampliamenti volumetrici sono ammissibili a finanziamento esclusivamente se l'intero edificio è oggetto di un intervento di ristrutturazione importante così come definito all'articolo 2, lettera l-vicies quater), del d.lgs. 192/2005 o qualora ricompresi nell'ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, totale o parziale.
- 6.6 Qualora l'intervento riguardi un edificio con una o più unità immobiliari per le quali siano presenti soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale non richiedenti mutuo, occorre acquisire il consenso all'effettuazione dell'intervento, ove pertinente.

7. REQUISITI TECNICI DI ELEMENTI EDILIZI E COMPONENTI IMPIANTISTICI PER I QUALI SI RICHIEDE IL MUTUO

- 7.1 Nell'ambito degli interventi di cui al punto 6.1, lettere a) e b), sono ammissibili anche gli interventi eseguiti su locali non climatizzati, indipendentemente dalla categoria catastale, adiacenti ad ambienti climatizzati:
- a) qualora l'isolamento di tali porzioni risulti parte integrante dell'intervento complessivo e strettamente funzionale allo stesso;
 - b) qualora l'installazione di serramenti, porte e portoni verso l'ambiente esterno preveda un valore di trasmittanza non superiore a $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 - c) nel caso di isolamento di copertura su ambiente non climatizzato, qualora la stratigrafia presenti un valore di trasmittanza non superiore a $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ e l'ambiente non climatizzato presenti *"tutti i giunti fra i componenti ben sigillati con nessuna apertura di ventilazione verso l'esterno"*.
- 7.2 Nell'ambito degli interventi di cui al punto 6.1, lettera c), i sistemi di schermatura solare sono ammessi per orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi i sistemi installati con orientamento NORD, NORD-EST, NORD-OVEST.
- 7.3 Nell'ambito degli interventi di cui al punto 6.1, lettera d):
- a) in riferimento al generatore di calore, sono ammissibili le caldaie alimentate a gas naturale o gas di petrolio liquefatto (GPL); le caldaie alimentate a biomassa; le pompe di calore; i sistemi ibridi di tipo pompa di calore/caldaia a condensazione, o di tipo pompa di calore/caldaia a biomassa, concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; gli scambiatori di calore per l'allaccio a reti di teleriscaldamento; i sistemi di cogenerazione;
 - b) non sono ammissibili i generatori di calore, anche in assetto cogenerativo, alimentati a gasolio, olio combustibile, nafta, kerosene o carbone;
 - c) le caldaie alimentate a gas naturale o gas di petrolio liquefatto (GPL) devono avere le caratteristiche riportate all'Allegato A, punti 4 e 10 del DM 6 agosto 2020 (Ecobonus);
 - d) le caldaie alimentate a biomassa sono ammissibili solo se installate in sostituzione di generatori esistenti alimentati a GPL, carbone, olio combustibile, nafta, kerosene, gasolio o biomassa o in ambiente precedentemente non climatizzato;
 - e) i sistemi fissi di riscaldamento degli ambienti mediante conversione diretta di energia elettrica in calore sono ammissibili esclusivamente se installati nell'ambito di un intervento che comporti la trasformazione in *edificio NZEB*;
 - f) i generatori di calore diversi dalle pompe di calore o da impianti ibridi non sono ammissibili nell'ambito di interventi su un edificio per il quale nella situazione ante intervento sia presente, a una distanza inferiore a metri 1.000 dal medesimo, una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali problematiche tecniche, economiche o temporali che non permettono o rendono sostenibile l'allaccio, verificate con l'azienda distributrice;
- 7.4 Nell'ambito degli interventi di cui al punto 6.1, lettera e):
- a) sono ammissibili i collettori solari termici, gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, gli impianti idroelettrici o le stufe/ le termostufe/ i termocamini alimentati a biomassa;
 - b) le stufe alimentate a biomassa sono ammissibili esclusivamente se installate nell'ambito di un intervento che comporti la trasformazione in *edificio NZEB*;
 - c) i pannelli fotovoltaici devono essere installati con uno scostamento non superiore a 90° rispetto all'azimut (sud);

- d) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere associati a POD di consumo a servizio esclusivo di utenze residenziali all'interno dell'edificio oggetto di intervento o a POD di consumo a servizio di parti comuni dello stesso.

7.5 Nell'ambito degli interventi di cui al punto 6.1, lettere d) ed e) nel caso di interventi che prevedano l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, devono essere rispettati i requisiti tecnici di cui al paragrafo 2 dell'Allegato 4 del d.lgs. 199/2021, per quanto attinente alle fasi di progettazione e installazione.

8. SPESE AMMISSIBILI

8.1 Fermo restando il rispetto degli eventuali requisiti tecnici o prescrizioni di cui al paragrafo 7 applicabili alle singole voci di spesa, le stesse sono considerate ammissibili esclusivamente se riconducibili agli interventi di efficienza energetica di cui al paragrafo 6, come di seguito meglio specificate:

a) in riferimento al punto 6.1, lettera a) **“isolamento termico di superfici opache”**:

- i. demolizione degli elementi costruttivi esistenti e recupero o smaltimento dei relativi materiali, ivi inclusi la rimozione e lo smaltimento dell'amianto qualora riferiti a edifici costruiti o oggetto di intervento prima del 28/04/1992, ai sensi della L. 257/1992;
- ii. fornitura e posa in opera di materiali e tecnologie per il miglioramento delle caratteristiche termoigrometriche delle strutture esistenti, compresa l'eventuale correzione di ponti termici;
- iii. fornitura e posa in opera di materiali e tecnologie necessarie alla realizzazione di nuovi elementi costruttivi;
- iv. eventuali interventi per l'adeguamento e per il miglioramento sismico delle strutture dell'edificio, rinforzate o ricostruite, limitatamente a quelle direttamente interessate dagli interventi di isolamento termico e strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica;
- v. opere provvisoriale e accessorie.

Si specifica che, nell'ambito degli interventi di totale demolizione e ricostruzione **non sono ammissibili** le spese relative a scavi, demolizione degli elementi costruttivi esistenti e recupero e smaltimento dei relativi materiali.

b) in riferimento al punto 6.1, lettera b) **“chiusure trasparenti e opache”**:

- i. smontaggio e dismissione dei serramenti esistenti e relative opere accessorie;
- ii. fornitura e posa in opera di nuovi serramenti e relative opere accessorie;
- iii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

Si specifica che **non sono ammissibili** le spese relative agli interventi di fornitura e posa in opera di zanzariere.

c) in riferimento al punto 6.1, lettera c) **“sistemi di schermatura solare e/o di chiusure oscuranti”**:

- i. fornitura e posa in opera di schermature solari esterne e/o di chiusure oscuranti;
- ii. fornitura e posa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo.

d) in riferimento al punto 6.1, lettera d) **“impianti di climatizzazione invernale e/o estiva e/o di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e/o di ventilazione meccanica controllata”**:

- i. smontaggio e dismissione, parziale o totale, dell'impianto esistente, ove presente, ivi incluse le eventuali cisterne di combustibile;

- ii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per l'efficientamento, la sostituzione o la nuova installazione di componenti relativi a uno o più sottosistemi degli **impianti** di climatizzazione invernale e/o estiva e/o di produzione di acqua calda sanitaria (ACS), anche alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Sono considerate ammissibili le spese relative al generatore di calore, alla componentistica di centrale termica, ai sistemi di trattamento dell'acqua, ad eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di accumulo e su quelli di emissione, nonché la fornitura e posa in opera di sistemi di contabilizzazione individuale non riconducibili ad un adeguamento alla normativa vigente. Si specifica che si intendono ricompresi gli scaldacqua a pompa di calore; i sistemi di captazione nel caso di impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo; i sistemi di stoccaggio e alimentazione automatica del combustibile per impianti a pellet e cippato; i serbatoi nel caso di impianti alimentati a GPL; tutti i componenti necessari per l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento o l'eventuale contributo per l'allaccio; le tubazioni per l'acqua fredda nell'ambito di un intervento di rifacimento dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria; eventuali assistenze murarie e di finitura finalizzate alla realizzazione degli interventi impiantistici ammessi;
- iii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature necessarie alla sostituzione o alla nuova installazione di un sistema di ventilazione meccanica e eventuale unità di trattamento aria.

Si specifica che **non sono ammissibili** le spese relative agli interventi di fornitura e posa in opera di boiler elettrici; sanitari e relativi componenti necessari ai fini dell'installazione; impianti di scarico; impianti elettrici nuovi e la messa a norma di impianti elettrici esistenti; aspiratori per locali ciechi.

- e) in riferimento al punto 6.1, lettera e) **“impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili”**:

- i. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e i componenti necessari per l'installazione a regola d'arte di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili a integrazione di un impianto principale. Si specifica che si intendono ricompresi: i sistemi di solar cooling abbinati a collettori solari termici; i sistemi di accumulo e le strutture di ancoraggio dei pannelli nel caso di installazione di impianti fotovoltaici; altre tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Si specifica che **non sono ammissibili** le spese relative alla realizzazione di nuove strutture fuori terra (pensiline, pergolati, ecc.), esterne all'edificio oggetto di intervento su cui posizionare i pannelli.

- f) in riferimento al punto 6.1, lettera f) **“tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation)”**:

- i. fornitura e posa in opera di apparecchiature hardware e software per la gestione e controllo degli impianti, anche pre-esistenti;
- ii. fornitura e posa in opera di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- iii. fornitura e posa in opera di sistemi di monitoraggio e visualizzazione dei consumi e/o delle produzioni di energia rinnovabile dell'edificio.

- g) **“prestazioni professionali”**, ivi inclusi gli oneri professionali, nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo delle voci di spesa relative ai punti dalla lettera a) alla lettera f) della domanda e comunque fino a un massimo di euro 30.000,00 relative a:

- i. pratiche autorizzative;
- ii. diagnosi energetica;
- iii. relazione tecnica per la verifica del rispetto di requisiti e prestazioni energetiche;

- iv. documentazione progettuale, ivi incluse eventuali verifiche tecniche/valutazioni della sicurezza sismica, piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - v. direzione lavori;
 - vi. collaudo/verifica di conformità;
 - vii. APE post operam;
 - viii. predisposizione della domanda di mutuo.
- h) **“imprevisti”**, nel limite massimo del 5% calcolato sulla base dell’importo complessivo delle voci di spesa relative ai punti dalla lettera a) alla lettera f) dell’importo di mutuo richiesto.
- 8.2 Non sono ammissibili:
- a) le spese relative a opere, installazioni e finiture interne ed esterne non riconducibili agli interventi di cui al punto 6.1 anche se non esplicitate nei punti precedenti;
 - b) l’IVA;
 - c) le commissioni di intermediazione e gli oneri finanziari.
- 8.3 In riferimento agli interventi che il beneficiario realizza in proprio, in quanto dotato professionalmente delle competenze tecniche e organizzative necessarie, sono ammissibili le sole spese di fornitura dei materiali.
- 8.4 La documentazione di spesa deve avere data successiva a quella di presentazione della domanda, fatta eccezione per:
- a) la documentazione di spesa e le somme versate a titolo di quietanza con valenza di caparra;
 - b) la documentazione di spesa relativa alle prestazioni professionali funzionali alla definizione e progettazione dell’intervento.
- 8.5 L’ammontare delle spese ammissibili e dell’importo di mutuo può essere rideterminato dagli uffici competenti nell’ambito dell’istruttoria di cui al paragrafo 15 per la TIPOLOGIA 1- CONDOMINII e di cui al paragrafo 22 per la TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI sulla base di valutazioni che facciano riferimento prioritariamente all’elenco prezzi regionale o ad altri elenchi prezzi ufficiali. Compete al richiedente la segnalazione e la giustificazione di spese che si discostano significativamente rispetto ai suddetti elenchi, nei casi in cui, ad esempio, vi siano particolari caratteristiche urbanistiche, tipologiche ed edilizie dell’intervento; particolari condizioni geomorfologiche; vincoli di tutela architettonica o ambientale; particolare ubicazione del cantiere; difficoltà e problematiche emerse in sede di rilievo e progettazione.

9. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI E/O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

- 9.1 Per tutti i beneficiari aventi natura di impresa che effettuano interventi su beni immobili di proprietà dell’impresa stessa, le agevolazioni sui mutui sono concesse in regime “de minimis”, ai sensi del Reg. (UE) 2831/2023) della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
- 9.2 I mutui sono cumulabili con contributi o finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione degli stessi interventi, nel limite massimo della spesa ammessa.
- 9.3 Qualora i richiedenti siano beneficiari di altre agevolazioni o incentivi economici e fiscali - fatta salva la facoltà di beneficiare delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica - il mutuo concedibile viene ridotto del corrispondente importo. Tale importo deve essere scorporato dal mutuo richiesto in sede di presentazione della domanda, ivi incluse le agevolazioni e gli incentivi riferiti ai singoli condomini, nel caso di domanda presentata dall’amministratore condominiale a valere sulla TIPOLOGIA 1- CONDOMINII.

- 9.4 Qualora un richiedente il mutuo, ivi inclusi i singoli condomini a valere sulla TIPOLOGIA 1- CONDOMINII, ottengano un contributo successivamente alla presentazione della domanda, è fatto obbligo al richiedente di comunicare la tipologia e l'importo del medesimo alla *struttura competente* che attiva, a seconda dei casi, gli adempimenti di competenza.
- 9.5 Qualora i mutuatari, successivamente alla stipula del contratto di mutuo, facciano richiesta di qualsiasi tipo di agevolazione relativa alle spese oggetto di finanziamento si applica quanto previsto al punto 34.4.
- 9.6 Un beneficiario può presentare più domande a valere sulla presente misura, purché l'importo totale dei mutui richiesti in capo al medesimo soggetto, comprensivo di quelli già concessi a valere sugli avvisi approvati con d.G.r. 489/2016, d.G.r. 370/2017, d.G.r. 72/2018, d.G.r. 641/2019 e d.G.r. 557/2022, non superi, al netto delle quote di capitale già restituite, i valori massimi di cui al punto 11.1 per la TIPOLOGIA 1- CONDOMINII e al punto 18.1 per la TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI.

10. INTERVENTI PREMIANTI

- 10.1 Sono considerati premianti, ai fini della determinazione del tasso di interesse di cui al punto 11.7 per la TIPOLOGIA 1- CONDOMINII e del punto 18.9 per la TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI, gli interventi che raggiungono almeno una delle seguenti condizioni:
- a) completa sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale ante intervento alimentato a gasolio, GPL, kerosene, olio combustibile o carbone - come dimostrato dal libretto di impianto registrato sul *CIT-VDA* - con un impianto alimentato a fonte rinnovabile (ivi incluse pompe di calore e impianti a biomassa) o con uno scambiatore allacciato a una rete di teleriscaldamento;
 - b) installazione di un nuovo impianto a fonte rinnovabile avente una potenza elettrica non inferiore a quella calcolata in riferimento al punto 3 del paragrafo 2 dell'Allegato III del d.lgs. 199/2021 ($k=0,05$);
 - c) realizzazione di un intero edificio NZEB, ad eccezione degli interventi per i quali il raggiungimento della qualifica NZEB sia un requisito minimo derivante da un obbligo normativo. In relazione a questi ultimi, la premialità è riconosciuta solo qualora sia verificata anche la condizione di cui alla lettera b).
- 10.2 Al fine di soddisfare le condizioni premianti di cui al precedente punto:
- a) le voci di spesa relative agli impianti di cui alle lettere a) e b) devono rientrare nell'*importo complessivo della domanda*;
 - b) relativamente agli impianti di cui alla lettera a), la condizione premiante si intende raggiunta esclusivamente per le utenze servite dall'impianto oggetto di intervento;
 - c) relativamente agli impianti di cui alla lettera b), la condizione premiante è estesa a tutte le unità immobiliari che compongono l'edificio indipendentemente dal POD di consumo cui è associato l'impianto.

TIPOLOGIA 1- CONDOMINI

11. CARATTERISTICHE DEL MUTUO

- 11.1 Il contratto di mutuo deve essere compreso tra un minimo di euro 10.000 e un massimo di euro 400.000. La ripartizione dell'importo di mutuo tra i singoli condomini aderenti non deve comportare un'imputazione in capo a ciascuno superiore a euro 30.000.
- 11.2 Il mutuo può essere concesso per un importo pari al 100% della spesa ammissibile sostenuta dal condominio, determinata ai sensi del paragrafo 8.
- 11.3 Il contratto di mutuo è sottoscritto dall'amministratore condominiale, regolarmente nominato, in nome e per conto del condominio.
- 11.4 Il mutuo è chirografario indipendentemente dall'importo.
- 11.5 La durata massima del contratto di mutuo, escluso l'eventuale periodo di preammortamento, è pari a 10 anni.
- 11.6 L'importo e la durata del mutuo proposti in sede di domanda possono essere modificati in conseguenza dell'esito dell'istruttoria economico-finanziaria effettuata da Finaosta S.p.A. (di seguito FINAOSTA).
- 11.7 Il tasso di interesse annuo applicato è fisso e pari a:
- 0%, qualora tra le spese che concorrono a determinare l'importo di mutuo vi sia almeno uno degli interventi premianti di cui al paragrafo 10.
 - 1% in tutti gli altri casi.

Nel periodo di preammortamento si applica in ogni caso un tasso di interesse annuo pari all'1%.

- 11.8 Il mutuo viene erogato su un conto corrente intestato al condominio, appositamente aperto per le finalità di cui all'articolo 1135 c.c, comma 1, numero 4 ed esclusivamente dedicato all'operazione.
- 11.9 Il periodo di preammortamento è definito da FINAOSTA coerentemente con il termine di ultimazione dei lavori di cui al punto 30.4 e comunque in misura non superiore a 60 mesi.
- 11.10 I mutui sono rimborsati mediante pagamento di rate mensili posticipate con scadenza il 1° di ogni mese.

12. CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ

- 12.1 Sono ammissibili i soli interventi relativi alle parti comuni di un edificio composto da almeno due unità abitative in regime di condominio con amministratore condominiale regolarmente nominato.
- 12.2 È facoltà dei singoli condomini, proprietari di una o più unità immobiliari - o titolari di altro diritto reale sulle medesime, purché legittimati all'esecuzione delle opere - presentare domanda a valere anche sulla TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI per interventi sulle parti di proprietà esclusiva.
- 12.3 Pena la revoca del mutuo, al più tardi a intervento ultimato, l'edificio deve ricadere nel **settore dell'edilizia residenziale**, intendendo che almeno il 30% dei millesimi dell'intero edificio, escludendo dal conteggio le eventuali unità immobiliari accatastate come C/2 - Magazzini e locali di deposito, C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) e C/7 - Tettoie chiuse od aperte, abbia categoria catastale residenziale rientrante tra le seguenti:
- A/1 abitazioni di tipo signorile;
 - A/2 abitazioni di tipo civile;
 - A/3 abitazioni di tipo economico;
 - A/4 abitazioni di tipo popolare;
 - A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;
 - A/6 abitazioni di tipo rurale;
 - A/7 abitazioni in villini;
 - A/8 abitazioni in ville;
 - A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

12.4 L'intervento di efficientamento energetico deve essere previsto da apposita diagnosi energetica, sottoposta all'attenzione dell'assemblea condominiale ai fini della deliberazione del medesimo.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

13.1 La domanda deve essere presentata, a partire dal 5 maggio 2025, in competente bollo assolto in modo virtuale direttamente dal sito istituzionale della Regione, tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti accedendo al link <https://riscossione.regione.vda.it>, ovvero tramite il relativo link presente sul sito istituzionale della Regione <http://www.regione.vda.it>. La causale da indicare è la seguente:

"Mutuo art. 44 l.r. 13/2015 – Richiedente"

13.2 La domanda deve essere inoltrata alla *struttura competente* tramite il portale "Mutui EFFicientamento Energetico" (di seguito *MEFFE*), accessibile dal sito istituzionale della Regione, canale tematico "Energia" (<http://www.regione.vda.it/energia>). L'accesso al *MEFFE* avviene esclusivamente mediante Sistema di autenticazione SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE)

13.3 Il *MEFFE* prevede una sola tipologia di domanda per la TIPOLOGIA 1- CONDOMINII, denominata: *DOMANDA E - MUTUO CONDOMINIO*.

13.4 Il format della domanda di cui al punto 13.3 e i relativi allegati, ivi inclusa l'indicazione dei documenti obbligatori ai fini dell'ammissibilità, nonché i contenuti minimi della diagnosi energetica e del verbale di assemblea di cui al punto 12.4, verranno approvati con provvedimento dirigenziale della *struttura competente* e resi disponibili sul sito istituzionale della Regione, canale tematico "Energia" (<http://www.regione.vda.it/energia>);

13.5 La domanda deve essere inoltrata dall'amministratore del condominio, regolarmente nominato e appositamente autorizzato dall'assemblea dei condomini o ricorrendo a un soggetto terzo, opportunamente delegato.

13.6 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

13.7 Una volta completata la procedura di compilazione e inoltrata la domanda tramite il *MEFFE*, questa assume carattere definitivo e non modificabile. Il Portale invia automaticamente all'utente una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda. I termini del procedimento decorrono dalla data di inoltro della domanda da parte del richiedente.

14. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

14.1 Le domande di mutuo vengono valutate, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, in due fasi:

- a) **istruttoria tecnico-amministrativa:** come meglio descritto al paragrafo 15, verifica, effettuata dalla *struttura competente*, della completezza e regolarità formale della domanda rispetto a quanto previsto al paragrafo 13, nonché del rispetto delle condizioni di cui ai punti 4 e 5, nonché, in collaborazione con il *COA energia*, del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 6, 7, 8, 10, 11 e 12;
- b) **istruttoria economico-finanziaria:** come meglio descritto al paragrafo 16, valutazione delle sole domande per le quali l'istruttoria tecnico-amministrativa ha avuto esito positivo, svolta da FINAOSTA.

15. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

15.1 La domanda è inammissibile se presentata in modo difforme rispetto a quanto previsto al punto 13.2, accompagnata da allegati difformi rispetto a quelli di cui al punto 13.4 o in assenza dei documenti individuati come obbligatori nel provvedimento di cui al punto 13.4.

15.2 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di inoltro della domanda di cui al punto 13.2, la *struttura competente* ne verifica, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione:

- a) la ricevibilità in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al paragrafo 2.1;

- b) l'ammissibilità ai sensi del punto 15.1.
- 15.3 Nel caso di irricevibilità per insufficiente copertura finanziaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 19/2007 e quindi il procedimento si conclude negativamente e di tale esito viene data comunicazione al richiedente con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge.
- 15.4 Qualora vi sia copertura finanziaria, la struttura competente comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007.
- 15.5 In caso di inammissibilità della domanda per incompletezza della stessa, la *struttura competente* assegna al richiedente - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 19/2007 - un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e che, in difetto di ricevimento della stessa entro il termine perentorio assegnato, la domanda si intende ritirata senza ulteriori comunicazioni.
- 15.6 L'istruttoria consiste nella verifica dei seguenti punti:
- a) possesso dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui al paragrafo 4;
 - b) ammissibilità degli edifici ante intervento di cui al paragrafo 5;
 - c) ammissibilità degli interventi di cui ai paragrafi 6, 7 e 12;
 - d) ammissibilità dell'intervento premiante di cui al paragrafo 10, ove richiesto;
 - e) ammissibilità delle spese di cui al paragrafo 8;
 - f) coerenza del mutuo richiesto con le caratteristiche di cui al paragrafo 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.7 e 11.8;
 - g) nella valutazione della diagnosi energetica di cui al punto 12.4, consistente nella:
 - i. *verifica di completezza*, intesa come presenza dei contenuti minimi individuati con il provvedimento di cui al punto 13.4;
 - ii. *verifica di coerenza*, intesa sia come coerenza interna (tra i dati contenuti nelle diverse sezioni della diagnosi) sia come coerenza esterna (tra la diagnosi energetica e la restante documentazione presentata);
 - iii. *individuazione di anomalie sostanziali*, intese come anomalie tali da poter incidere sull'affidabilità della diagnosi.
 - h) nella valutazione del verbale di assemblea condominiale di cui al punto 12.4, consistente nella verifica:
 - i. del corretto conferimento all'amministratore del mandato per richiedere il mutuo;
 - ii. della completa corrispondenza dello stesso rispetto ai contenuti minimi individuati con il provvedimento di cui al punto 13.4;
 - iii. che risulti correttamente deliberata la ripartizione dell'importo del mutuo fra i singoli condomini;
 - iv. della coerenza con i contenuti della diagnosi energetica e della documentazione tecnica presentata.
- 15.7 La valutazione di cui al punto 15.6, lettera g) non costituisce in alcun modo una validazione della correttezza del modello energetico e dei risultati ivi riportati, né degli interventi proposti, la cui completa responsabilità rimane in capo al professionista che l'ha redatta
- 15.8 Nell'ambito dell'istruttoria, la *struttura competente* può richiedere integrazioni, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2007. I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o documentazione integrativa che il responsabile dell'istruttoria ritenga necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria medesima. Nei casi previsti dall'articolo

5, comma 1, lettera c), della l.r. 19/2007, detti termini possono essere prorogati, su domanda motivata del richiedente per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine e deve essere oggetto di espresso accoglimento o rigetto motivato. Il responsabile dell'istruttoria può eventualmente, se lo ritiene necessario, richiedere informazioni e chiarimenti verbali, anche in contraddittorio, con i professionisti che hanno sottoscritto la documentazione, per definire o chiarire eventuali aspetti di dettaglio.

- 15.9 È facoltà della *struttura competente*, laddove si rendesse necessario, richiedere l'approvazione, da parte dell'assemblea condominiale, di eventuali modifiche tecniche ed economiche che dovessero risultare dall'istruttoria tecnica o dalla istruttoria economico-finanziaria.
- 15.10 Non sono ammesse modifiche, su iniziativa del richiedente, nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, salvo quelle attinenti la titolarità delle singole unità immobiliari.
- 15.11 L'istruttoria si intende conclusa con esito negativo qualora la documentazione integrativa non pervenga entro i termini indicati. Di tale esito, la *struttura competente* informa il richiedente con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 19/2007.
- 15.12 Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito negativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della l.r. 19/2007.
- 15.13 Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo, la *struttura competente* ne dà comunicazione al richiedente e contestualmente trasmette a FINAOSTA la documentazione necessaria per procedere con il subprocedimento previsto dall'articolo 48, comma 2, della l.r. 13/2015 che si sostanzia nell'istruttoria economico-finanziaria della domanda di cui al paragrafo 16.
- 15.14 L'istruttoria si conclude entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda da parte della *struttura competente*.

16. ISTRUTTORIA ECONOMICO-FINANZIARIA.

- 16.1 FINAOSTA, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto 15.13, chiede al richiedente la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'istruttoria economico-finanziaria e per l'espletamento degli adempimenti normativi di competenza.
- 16.2 La documentazione deve pervenire a FINAOSTA entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 16.1. Qualora detta documentazione non venga consegnata nel termine sopra indicato, la valutazione si intende conclusa con esito negativo, fatto salvo il punto 16.10. Di tale esito FINAOSTA ne dà comunicazione alla *struttura competente* che informa il richiedente con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 19/2007.
- 16.3 A seguito del ricevimento della documentazione di cui al punto 16.1, FINAOSTA effettua il colloquio istruttorio con l'amministratore condominiale. L'avvio del subprocedimento di istruttoria economico-finanziaria decorre dalla data di effettuazione di detto colloquio.
- 16.4 Nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria, FINAOSTA prende in considerazione la documentazione condominiale relativa alla ripartizione delle spese, ai consuntivi condominiali e ad eventuali ritardi nel pagamento delle spese o a situazioni di morosità, intese come procedimenti giudiziari avviati.
- 16.5 Nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria, FINAOSTA può chiedere integrazioni ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2007. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione dei termini della valutazione medesima.
- 16.6 Non sono ammesse modifiche ritenute sostanziali da FINAOSTA, su proposta dei richiedenti, nel corso dell'istruttoria economico-finanziaria.
- 16.7 È facoltà di FINAOSTA, laddove si rendesse necessario, richiedere l'approvazione, da parte dell'assemblea condominiale, di eventuali modifiche tecniche ed economiche che dovessero risultare dall'istruttoria tecnico-amministrativa o dall'istruttoria economico-finanziaria.
- 16.8 Qualora detta documentazione non venga consegnata nei termini assegnati, la valutazione si intende conclusa con esito negativo. Di tale esito FINAOSTA ne dà comunicazione alla *struttura competente* che informa il richiedente con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 19/2007.

- 16.9 L'istruttoria economico-finanziaria si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.
- 16.10 I termini dell'istruttoria economico-finanziaria possono essere sospesi ai sensi dell'articolo 5, comma 3bis, della l.r. 19/2007, per un periodo massimo non superiore a 120 giorni, su richiesta motivata del soggetto interessato, qualora ricorrano cause ostative alla prosecuzione del procedimento, con particolare riferimento alla temporanea impossibilità di acquisire la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione dell'istruttoria economico-finanziaria riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria. L'istruttoria si intende conclusa con esito negativo qualora la documentazione suddetta non pervenga entro il periodo sopra indicato. Di tale esito la *struttura competente* informa il richiedente con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 19/2007.
- 16.11 L'esito dell'istruttoria economico-finanziaria, comprensiva dell'indicazione delle eventuali garanzie da acquisire, è comunicato da FINAOSTA alla *struttura competente* e al richiedente. L'eventuale esito negativo dell'istruttoria economico-finanziaria da parte di FINAOSTA comporta il non accoglimento della domanda di mutuo. Qualora ricorrano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, la *struttura competente* applica le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007.

17. CONCESSIONE DEL MUTUO

- 17.1 La Giunta regionale, con propria deliberazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste al punto 3.1, dispone la concessione dei mutui indicando i beneficiari, l'importo del mutuo, la durata e il tasso d'interesse annuo da applicare.
- 17.2 L'approvazione della deliberazione di cui al punto 17.1 è comunicata ai beneficiari dalla *struttura competente*.

TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI

18. CARATTERISTICHE DEL MUTUO

- 18.1 Il singolo contratto di mutuo deve essere compreso tra un minimo di euro 10.000 e un massimo di euro 200.000, salvo nel caso di interventi di totale demolizione e ricostruzione per i quali il massimale può essere elevato a euro 300.000.
- 18.2 Nel caso di intervento su un edificio composto da più unità immobiliari, è possibile presentare un'unica domanda con la quale viene richiesta la concessione di più mutui. In tal caso, *l'importo complessivo della domanda* non può comunque superare i 400.000 euro, fermo restando quanto previsto al punto 18.1. Qualora l'intervento riguardi anche parti comuni dell'edificio, la presentazione di un'unica domanda è obbligatoria, come meglio specificato al punto 20.4.
- 18.3 Il mutuo può essere concesso per un importo pari al 100% della spesa ammissibile sostenuta dal richiedente, determinata ai sensi del paragrafo 8.
- 18.4 I singoli contratti di mutuo:
- a) di importo superiore a euro 30.000 sono assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado, prioritariamente sull'immobile oggetto di intervento, salvo diverse valutazioni di FINAOSTA;
 - b) di importo inferiore o uguale a euro 30.000 sono chirografari, salvo diverse valutazioni di FINAOSTA.
- 18.5 Tutti i soggetti titolari di diritto reale sull'immobile oggetto di garanzia, ivi inclusi i soggetti minorenni, devono intervenire in atto, qualora non siano intestatari del mutuo, in qualità di terzi datori di ipoteca.
- 18.6 La durata massima del singolo contratto di mutuo è pari a:
- a) 10 anni, per mutui di importo inferiore o uguale a euro 30.000, escluso il periodo di preammortamento;
 - b) 20 anni, per mutui di importo superiore a euro 30.000, nel caso di richiedenti aventi natura di impresa, incluso il periodo di preammortamento;
 - c) 30 anni, per mutui di importo superiore a euro 30.000, per i richiedenti diversi da quelli di cui alla lettera b), incluso il periodo di preammortamento.
- 18.7 Con riferimento alla durata di cui al punto 18.6, in caso di mutuo cointestato a soggetti cui si applicano durate massime diverse, si considera la durata massima inferiore.
- 18.8 L'importo e la durata del mutuo proposti in sede di domanda possono essere modificati in conseguenza dell'esito dell'istruttoria economico-finanziaria effettuata da FINAOSTA.
- 18.9 Il tasso di interesse annuo applicato è fisso e pari a:
- a) 0%, qualora tra le spese che concorrono a determinare l'importo di mutuo vi sia almeno uno degli interventi premianti di cui al paragrafo 10.
 - b) 1% in tutti gli altri casi.

Nel periodo di preammortamento si applica in ogni caso un tasso di interesse annuo pari all'1%.

- 18.10 Il periodo di preammortamento è definito da FINAOSTA coerentemente con il termine di ultimazione dei lavori di cui al punto 30.4 e comunque in misura non superiore a 60 mesi.
- 18.11 I mutui sono rimborsati mediante pagamento di rate mensili posticipate con scadenza il 1° di ogni mese.

19. CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ

- 19.1 L'intervento può riguardare un intero edificio o parte di edificio costituita da una o più unità immobiliari.
- 19.2 Al più tardi a intervento ultimato, pena la revoca del mutuo, l'edificio deve ricadere nel **settore dell'edilizia residenziale**, intendendo che:

- a) nel caso in cui gli interventi riguardino una singola unità immobiliare, questa deve rientrare in una delle seguenti categorie catastali:
- A/1 abitazioni di tipo signorile;
 - A/2 abitazioni di tipo civile;
 - A/3 abitazioni di tipo economico;
 - A/4 abitazioni di tipo popolare;
 - A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;
 - A/6 abitazioni di tipo rurale;
 - A/7 abitazioni in villini;
 - A/8 abitazioni in ville;
 - A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
- b) nel caso in cui gli interventi riguardino un intero edificio o parte dello stesso costituita da due o più unità immobiliari, almeno un'unità immobiliare per la quale viene presentata la domanda deve rientrare in una delle categorie catastali di cui al punto a). Fatta salva detta condizione, è possibile richiedere un mutuo, anche per le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali sotto riportate, esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni:
- A/10 uffici e studi privati;
 - B/4 uffici pubblici;
 - C/1 negozi e botteghe;
 - C/3 laboratori per arti e mestieri.

20. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

20.1 La domanda deve essere presentata, a partire dal 5 maggio 2025, in competente bollo assolto in modo virtuale direttamente dal sito istituzionale della Regione, tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti accedendo al link <https://riscossione.regione.vda.it>, ovvero tramite il relativo link presente sul sito web/mobile della Regione <http://www.regione.vda.it>. La causale da indicare è la seguente:

“Mutuo art. 44 l.r. 13/2015 – Richiedente”

20.2 La domanda deve essere inoltrata alla *struttura competente* tramite il portale “Mutui EFFicientamento Energetico” (di seguito *MEFFE*), accessibile dal sito istituzionale della Regione, canale tematico “Energia” (<http://www.regione.vda.it/energia>). L'accesso al *MEFFE* avviene esclusivamente mediante Sistema di autenticazione SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE).

20.3 Il *MEFFE* prevede quattro tipologie di domanda per la TIPOLOGIA 2:

- a) **DOMANDA A – SINGOLA PERSONA FISICA**: domanda per l'attivazione di un singolo contratto di mutuo da intestare a un'unica PERSONA FISICA, per un intervento relativo a una o più unità immobiliari inserite all'interno dello stesso edificio sulla quale/sulle quali il richiedente risulti unico proprietario o titolare di altro diritto reale, purchè legittimato all'esecuzione dell'opera;
- b) **DOMANDA B – SINGOLA IMPRESA**: domanda per l'attivazione di un singolo contratto di mutuo da intestare a un'unica IMPRESA, per un intervento relativo a una o più unità immobiliari inserite all'interno dello stesso edificio sulla quale/sulle quali il richiedente risulti unico proprietario o titolare di altro diritto reale, purchè legittimato all'esecuzione dell'opera;
- c) **DOMANDA C – PIU' PERSONE FISICHE E IMPRESE**: domanda per l'attivazione, alternativamente, di:
- a. più contratti di mutuo da intestare a PERSONE FISICHE o IMPRESE con eventuali cointestatori,
 - b. un unico contratto di mutuo da cointestare a PERSONE FISICHE e IMPRESE,

per un intervento relativo a più unità immobiliari inserite all'interno dello stesso edificio sulle quali i singoli richiedenti risultino proprietari, comproprietari o titolari di altro diritto reale, purchè legittimati all'esecuzione dell'opera.

- d) **DOMANDA D - PIU' PERSONE FISICHE:** domanda per l'attivazione, alternativamente, di:
- a. più contratti di mutuo da intestare a PERSONE FISICHE con eventuali cointestatori,
 - b. un unico contratto di mutuo da cointestare a più PERSONE FISICHE,
- per un intervento relativo a più unità immobiliari inserite all'interno dello stesso edificio sulle quali i singoli richiedenti risultino proprietari, comproprietari o titolari di altro diritto reale, purché legittimati all'esecuzione dell'opera;
- 20.4 Nel caso in cui un intervento riguardi le parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari e si intenda richiedere più mutui è obbligatorio presentare un'unica domanda di tipo C o D.
- 20.5 Il format della domanda di cui al punto 20.3 e i relativi allegati, ivi inclusa l'indicazione dei documenti obbligatori ai fini dell'ammissibilità, vengono approvati con provvedimento dirigenziale della *struttura competente* e resi disponibili sul sito istituzionale della Regione, canale tematico "Energia" (<http://www.regione.vda.it/energia>);
- 20.6 La domanda deve essere inoltrata:
- a) nel caso di domanda A: dal richiedente il mutuo o da altro soggetto opportunamente delegato;
 - b) nel caso di domanda B: dal richiedente il mutuo, cioè dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, o da altro soggetto opportunamente delegato;
 - c) nel caso di domanda C e D: da un soggetto individuato e delegato tra i richiedenti mutuo o da altro soggetto opportunamente delegato.
- 20.7 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
- 20.8 Una volta completata la procedura di compilazione e inoltrata la domanda tramite il *MEFFE*, questa assume carattere definitivo e non modificabile. Il Portale invia automaticamente all'utente una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda. I termini del procedimento decorrono dalla data di inoltro della domanda da parte del richiedente.

21. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

- 21.1 Le domande vengono valutate, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, in due fasi:
- a) **istruttoria tecnico-amministrativa:** come meglio descritto al paragrafo 22, verifica, effettuata dalla *struttura competente*, della completezza e regolarità formale della domanda rispetto a quanto previsto al paragrafo 20, nonché del rispetto delle condizioni di cui ai punti 4 e 5 nonché, in collaborazione con il *COA energia*, del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 6, 7, 8, 10, 18 e 19;
 - b) **istruttoria economico finanziaria:** come meglio descritto al paragrafo 23, valutazione delle sole domande per le quali l'istruttoria tecnico-amministrativa ha avuto esito positivo, svolta da FINAOSTA.

22. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

- 22.1 La domanda è inammissibile se presentata in modo difforme rispetto a quanto previsto al punto 20.2, accompagnata da allegati difformi rispetto a quelli di cui al punto 20.5 o in assenza dei documenti individuati come obbligatori nel provvedimento di cui al punto 20.5.
- 22.2 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di inoltro della domanda di cui al punto 20.2, la *struttura competente* ne verifica, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione:
- a) la ricevibilità in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al paragrafo 2.1;
 - b) l'ammissibilità ai sensi del punto 22.1.
- 22.3 Nel caso di irricevibilità per insufficiente copertura finanziaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 19/2007 e quindi il procedimento si conclude negativamente e di tale esito viene

data comunicazione al richiedente con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge.

- 22.4 Qualora vi sia copertura finanziaria, la *struttura competente* comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007.
- 22.5 In caso di inammissibilità della domanda per incompletezza della stessa, la *struttura competente* assegna al richiedente - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 19/2007 - un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e che, in difetto di ricevimento della stessa entro il termine perentorio assegnato, la domanda si intende ritirata senza ulteriori comunicazioni.
- 22.6 L'istruttoria consiste nella verifica dei seguenti punti:
- a) possesso dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui al paragrafo 4;
 - b) ammissibilità degli edifici ante intervento di cui al paragrafo 5;
 - c) ammissibilità degli interventi di cui ai paragrafi 6, 7 e 19;
 - d) ammissibilità dell'intervento premiante di cui al paragrafo 10, ove richiesto;
 - e) ammissibilità delle spese di cui al paragrafo 8;
 - f) coerenza del mutuo richiesto con le caratteristiche di cui al paragrafo 18.1, 18.2, 18.3, 18.6 e 18.9.
- 22.7 Nell'ambito dell'istruttoria, la *struttura competente* può richiedere integrazioni, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2007. I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o documentazione integrativa che il responsabile dell'istruttoria ritenga necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria medesima. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 19/2007, detti termini possono essere prorogati, su domanda motivata del richiedente per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine e deve essere oggetto di espresso accoglimento o rigetto motivato. Il responsabile dell'istruttoria può eventualmente, se lo ritiene necessario, richiedere informazioni e chiarimenti verbali, anche in contraddittorio, con i professionisti che hanno sottoscritto la documentazione, per definire o chiarire eventuali aspetti di dettaglio.
- 22.8 Non sono ammesse modifiche, su iniziativa dei richiedenti, nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa.
- 22.9 L'istruttoria si intende conclusa con esito negativo qualora la documentazione integrativa non pervenga entro i termini indicati. Di tale esito, la *struttura competente* informa il richiedente con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 19/2007.
- 22.10 Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito negativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007.
- 22.11 Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo, la *struttura competente* ne dà comunicazione al richiedente e contestualmente trasmette a FINAOSTA la documentazione necessaria per procedere con il subprocedimento previsto dall'articolo 48, comma 2, della l.r. 13/2015 che si sostanzia nell'istruttoria economico-finanziaria della domanda di cui al paragrafo 23.
- 22.12 L'istruttoria si conclude entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda da parte della *struttura competente*.

23. ISTRUTTORIA ECONOMICO-FINANZIARIA

- 23.1 FINAOSTA, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto 22.11, chiede al richiedente la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'istruttoria economico-finanziaria e per l'espletamento degli adempimenti normativi di competenza.
- 23.2 La documentazione deve pervenire a FINAOSTA entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 23.1; qualora detta documentazione non venga consegnata nel termine sopra indicato, la valutazione si intende conclusa con esito negativo. Di tale esito FINAOSTA ne dà comunicazione alla *struttura competente*

che informa il richiedente con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 19/2007.

- 23.3 A seguito del ricevimento della documentazione di cui al punto 23.1, FINAOSTA effettua il colloquio istruttorio con ciascun richiedente il singolo mutuo. L'avvio del subprocedimento di istruttoria economico-finanziaria decorre dalla data di effettuazione di detto colloquio.
- 23.4 Nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria, FINAOSTA verifica la mancanza di pregiudizievoli e valuta se la capacità reddituale del richiedente può essere in grado, al momento della presentazione della documentazione, di fare fronte agli impegni finanziari esistenti e a quello derivante dal mutuo richiesto. Ove ritenuto opportuno, FINAOSTA può prevedere l'assunzione di eventuali garanzie e, in caso di comproprietà dell'unità immobiliare oggetto di intervento, l'eventuale cointestazione del mutuo.
- 23.5 Nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria, FINAOSTA può chiedere integrazioni ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2007. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione dei termini della valutazione medesima.
- 23.6 Non sono ammesse modifiche ritenute sostanziali da FINAOSTA, su proposta dei richiedenti, nel corso dell'istruttoria economico-finanziaria.
- 23.7 Qualora detta documentazione non venga consegnata nei termini assegnati, la valutazione si intende conclusa con esito negativo. Di tale esito FINAOSTA ne dà comunicazione alla *struttura competente* che informa il richiedente con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 19/2007.
- 23.8 L'istruttoria economico-finanziaria si conclude entro:
- 60 giorni dalla data di avvio del procedimento, nel caso di mutui chirografari;
 - 90 giorni dalla data di avvio del procedimento, nel caso di mutui assistiti da garanzia ipotecaria.
- 23.9 I termini dell'istruttoria economico-finanziaria possono essere sospesi ai sensi dell'articolo 5, comma 3bis, della l.r. 19/2007, per un periodo massimo non superiore a 120 giorni, su richiesta motivata del soggetto interessato, qualora ricorrano cause ostative alla prosecuzione del procedimento, con particolare riferimento alla temporanea impossibilità di acquisire la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione dell'istruttoria economico-finanziaria riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria. L'istruttoria si intende conclusa con esito negativo qualora la documentazione suddetta non pervenga entro il periodo sopra indicato. Di tale esito la *struttura competente* informa il richiedente con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 19/2007.
- 23.10 L'esito dell'istruttoria economico-finanziaria, comprensiva dell'indicazione delle eventuali garanzie da acquisire, è comunicato da FINAOSTA alla *struttura competente* e al richiedente. L'eventuale esito negativo dell'istruttoria economico-finanziaria da parte di FINAOSTA comporta il non accoglimento della domanda di mutuo. Qualora ricorrano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, la *struttura competente* applica le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007.

24. CONCESSIONE DEL MUTUO

- 24.1 La Giunta regionale, con propria deliberazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste al punto 3.1, dispone la concessione dei mutui indicando i beneficiari, l'importo del mutuo, la durata e il tasso d'interesse annuo da applicare.
- 24.2 L'approvazione della deliberazione di cui al punto 24.1 è comunicata ai beneficiari dalla *struttura competente*.

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA STIPULA E EROGAZIONE DEI MUTUI

25. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO E EROGAZIONE

- 25.1 L'erogazione del mutuo può avvenire alternativamente secondo una delle seguenti possibilità, a discrezione del beneficiario:
- in un'unica soluzione, secondo le modalità descritte al paragrafo 26;
 - in più soluzioni con anticipo, secondo le modalità descritte al paragrafo 27;
 - in più soluzioni a stato avanzamento lavori, secondo le modalità descritte al paragrafo 28.

26. EROGAZIONE IN UN'UNICA SOLUZIONE

- 26.1 La richiesta di cui al punto 25.1, lettera a) comporta l'erogazione in un'unica soluzione dell'importo di mutuo concedibile.
- 26.2 Pena la revoca del mutuo, il beneficiario deve presentare, entro 15 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione, la richiesta di erogazione corredata da:
- documentazione di spesa di importo e tipologia tali da giustificare l'erogazione del mutuo, coerente con i requisiti di cui al punto 29.1, fermo restando quanto previsto al punto 26.7;
 - la "Relazione tecnica per l'erogazione" di cui al punto 29.2, attestante l'ultimazione dei lavori;
 - documentazione attestante l'avvenuta variazione catastale, a lavori ultimati, delle unità immobiliari oggetto di intervento, qualora i requisiti richiesti al punto 12.3 per la TIPOLOGIA 1- CONDOMINII e al punto 19.2 per la TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI vengano raggiunti a intervento ultimato.
- 26.3 Entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, la *struttura competente*, in collaborazione con il *COA energia*, verifica la documentazione. Nell'ambito di tale verifica, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, la *struttura competente* può richiedere le necessarie integrazioni. Decorso inutilmente il termine assegnato per la trasmissione delle integrazioni, la *struttura competente* non procede al rilascio del nulla osta all'erogazione del corrispondente importo.
- 26.4 In caso di esito positivo della verifica, la *struttura competente* comunica il nulla osta all'erogazione del mutuo a FINAOSTA e, per conoscenza, al beneficiario.
- 26.5 L'erogazione è subordinata alla stipulazione del contratto di mutuo, con l'acquisizione delle eventuali garanzie, entro 18 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo. L'erogazione è altresì subordinata alla verifica, ove ritenuto necessario da parte di FINAOSTA, della positiva valutazione economico-finanziaria del richiedente e della capienza ipotecaria dell'immobile oggetto di garanzia, nonché alla verifica di cui all'articolo 48bis del D.P.R. n. 602/1973. Nell'ambito della stipulazione del contratto, è facoltà di FINAOSTA richiedere la documentazione attestante l'agibilità del bene immobile sul quale sia stata iscritta garanzia ipotecaria e la ricevuta comprovante l'accatastamento dell'immobile.
- 26.6 Qualora i termini di cui al punto 26.5 non vengano rispettati, la *struttura competente* provvede agli adempimenti preordinati alla revoca del mutuo ai sensi del punto 32.5.
- 26.7 Entro 90 giorni dalla stipula del contratto, il beneficiario deve trasmettere alla *struttura competente*, qualora non ancora fornita, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alla documentazione di spesa presentata, nel rispetto di quanto previsto al punto 29.1. La *struttura competente* verifica la regolarità della documentazione presentata entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancata presentazione della documentazione, nonché di incongruenze e irregolarità sostanziali, la *struttura competente* chiede integrazioni e chiarimenti e, se le criticità persistono, provvede agli adempimenti preordinati alla revoca, totale o parziale, del mutuo ai sensi del punto 32.5.

27. EROGAZIONE IN PIÙ SOLUZIONI CON ANTICIPO

- 27.1 La richiesta di cui al punto 25.1, lettera b) comporta l'erogazione in più soluzioni dell'importo di mutuo concedibile, come di seguito descritto:

- a) una prima erogazione, a titolo di anticipo, di una somma non superiore al 40% dell'ammontare complessivo del finanziamento;
 - b) *per i soli mutui di importo superiore a euro 30.000*: successive ed eventuali erogazioni intermedie, in relazione all'avanzamento dei lavori, suddivise in un massimo di ulteriori 3 tranches, fino a un importo pari al 90% dell'ammontare complessivo del finanziamento;
 - c) un'ultima erogazione a saldo a intervento ultimato.
- 27.2 Pena la revoca del mutuo, il beneficiario deve presentare, entro 15 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione, la richiesta di prima erogazione a titolo di anticipo di cui al punto 27.1, lettera a) corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'intervento di cui al punto 30.2.
- 27.3 Le eventuali erogazioni di cui al punto 27.1, lettera b) sono subordinate alla presentazione di:
- a) documentazione di spesa di importo e tipologia tali da giustificare l'effettivo utilizzo dell'erogazione precedente, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità di cui al punto 29.1;
 - b) documentazione di spesa relativa alla tranche richiesta, di importo e tipologia tali da giustificare la nuova erogazione;
 - c) la "Relazione tecnica per l'erogazione" di cui al punto 29.2, attestante l'avanzamento dei lavori.
- 27.4 L'erogazione a saldo di cui al punto 27.1, lettera c), da richiedere entro 21 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione per i mutui di importo fino a euro 30.000 ed entro 57 mesi per i mutui di importo superiore a euro 30.000, è subordinata alla presentazione di:
- a) documentazione di spesa di importo e tipologia tali da giustificare l'effettivo utilizzo dell'erogazione precedente, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità di cui al punto 29.1;
 - b) documentazione di spesa relativa alla tranche richiesta, di importo e tipologia tali da giustificare la nuova erogazione;
 - c) la "Relazione tecnica per l'erogazione" di cui al punto 29.2, attestante l'ultimazione dei lavori;
 - d) documentazione attestante l'avvenuta variazione catastale, a lavori ultimati, delle unità immobiliari oggetto di intervento, qualora i requisiti richiesti al punto 12.3 per la TIPOLOGIA 1- CONDOMINII e al punto 19.2 per la TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI vengano raggiunti a intervento ultimato.
- 27.5 Entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, la *struttura competente*, in collaborazione con il *COA energia*, verifica la documentazione. Nell'ambito di tale verifica, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, la *struttura competente* può richiedere le necessarie integrazioni. Decorso inutilmente il termine assegnato per la trasmissione delle integrazioni, la *struttura competente* non procede al rilascio del nulla osta all'erogazione del corrispondente importo.
- 27.6 In caso di esito positivo della verifica, la *struttura competente* comunica il nulla osta all'erogazione del mutuo a FINAOSTA e, per conoscenza, al beneficiario.
- 27.7 L'erogazione è subordinata:
- a) nel caso di erogazione a titolo di anticipo di cui al punto 27.1, lettera a), alla stipulazione del contratto preliminare di mutuo, con l'acquisizione delle eventuali garanzie, entro 18 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo;
 - b) nel caso di erogazioni intermedie di cui al punto 27.1, lettera b), alla sottoscrizione di singoli atti di quietanza;
 - c) nel caso di erogazione a saldo di cui al punto 27.1, lettera c), alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo entro:
 - i. 24 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo per i mutui di importo fino a euro 30.000;

- ii. 60 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo per i mutui di importo superiore a euro 30.000.

27.8 L'erogazione è altresì subordinata alla verifica, ove ritenuto necessario da parte di FINAOSTA, della positiva valutazione economico-finanziaria del richiedente e della capienza ipotecaria dell'immobile oggetto di garanzia, nonché alla verifica di cui all'articolo 48bis del D.P.R. n. 602/1973. Nell'ambito della stipulazione del contratto, è facoltà di FINAOSTA richiedere la documentazione attestante l'agibilità del bene immobile sul quale sia stata iscritta garanzia ipotecaria e la ricevuta comprovante l'accatastamento dell'immobile.

27.9 Qualora i termini di cui al punto 27.7 non vengano rispettati, la *struttura competente* provvede agli adempimenti preordinati alla revoca, totale o parziale, del mutuo ai sensi del punto 32.5. In caso di revoca parziale, i lavori dovranno comunque essere terminati, pena la revoca totale del mutuo, e pertanto, a tal fine, la *struttura competente* assegnerà un termine congruo e comunque non superiore a dodici mesi.

27.10 Entro 90 giorni dalla stipula del contratto definitivo, il beneficiario deve trasmettere alla *struttura competente*, qualora non ancora fornita, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alla documentazione di spesa presentata, nel rispetto di quanto previsto al punto 29.1. La *struttura competente* verifica la regolarità della documentazione presentata entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancata presentazione della documentazione, nonché di incongruenze e irregolarità sostanziali, la *struttura competente* chiede integrazioni e chiarimenti e, se le criticità persistono, provvede agli adempimenti preordinati alla revoca, totale o parziale, del mutuo ai sensi del punto 32.5.

28. EROGAZIONE IN PIÙ SOLUZIONI A FRONTE DI PRESENTAZIONE SAL

28.1 La richiesta di cui al punto 25.1, lettera c) comporta l'erogazione in più soluzioni dell'importo di mutuo concedibile, come di seguito descritto:

- a) una prima erogazione, in relazione all'avanzamento dei lavori, di una somma non superiore al 90% dell'ammontare complessivo del finanziamento;
- b) *per i soli mutui di importo superiore a euro 30.000*: successive ed eventuali erogazioni intermedie, in relazione all'avanzamento dei lavori, suddivise in un massimo di ulteriori 3 tranches, fino a un importo pari al 90% dell'ammontare complessivo del finanziamento;
- c) un'ultima erogazione a saldo a intervento ultimato.

28.2 Pena la revoca del mutuo, il beneficiario deve presentare, entro 15 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione, la richiesta di prima erogazione di cui al punto 28.1, lettera a), corredata da:

- a) documentazione di spesa relativa alla prima tranche richiesta, di importo e tipologia tali da giustificare l'erogazione;
- b) la "Relazione tecnica per l'erogazione" di cui al punto 29.2, attestante l'avanzamento dei lavori.

28.3 Le eventuali erogazioni di cui al punto 28.1, lettera b) sono subordinate alla presentazione di:

- c) documentazione di spesa di importo e tipologia tali da giustificare l'effettivo utilizzo dell'erogazione precedente, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità di cui al punto 29.1;
- d) documentazione di spesa relativa alla tranche richiesta, di importo e tipologia tali da giustificare la nuova erogazione;
- e) la "Relazione tecnica per l'erogazione" di cui al punto 29.2, attestante l'avanzamento dei lavori.

28.4 L'erogazione di cui al punto 28.1, lettera c) da richiedere entro 21 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione per i mutui di importo fino a euro 30.000 ed entro 57 mesi per i mutui di importo superiore a euro 30.000, è subordinata alla presentazione di:

- a) documentazione di spesa di importo e tipologia tali da giustificare l'effettivo utilizzo dell'erogazione precedente, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità di cui al punto 29.1;

- b) documentazione di spesa relativa alla tranche richiesta, di importo e tipologia tali da giustificare la nuova erogazione;
 - c) la “Relazione tecnica per l’erogazione” di cui al punto 29.2, attestante l’ultimazione dei lavori;
 - d) documentazione attestante l’avvenuta variazione catastale, a lavori ultimati, delle unità immobiliari oggetto di intervento, qualora i requisiti richiesti al punto 12.3 per la TIPOLOGIA 1- CONDOMINII e al punto 19.2 per la TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI vengano raggiunti a intervento ultimato.
- 28.5 Entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, la *struttura competente*, in collaborazione con il *COA energia*, verifica la documentazione. Nell’ambito di tale verifica, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 19/2007, la *struttura competente* può richiedere le necessarie integrazioni. Decorso inutilmente il termine assegnato per la trasmissione delle integrazioni, la *struttura competente* non procede al rilascio del nulla osta all’erogazione del corrispondente importo.
- 28.6 In caso di esito positivo della verifica, la *struttura competente* comunica il nulla osta all’erogazione del mutuo a FINAOSTA e, per conoscenza, al beneficiario.
- 28.7 L’erogazione è subordinata:
- a) nel caso di prima erogazione di cui al punto 28.1, lettera a), dalla stipulazione del contratto preliminare di mutuo, con l’acquisizione delle eventuali garanzie, entro 18 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo;
 - b) nel caso di erogazioni intermedie di cui al punto 28.1, lettera b), dalla sottoscrizione di singoli atti di quietanza;
 - c) nel caso di erogazione a saldo di cui al punto 28.1, lettera c), dalla stipulazione del contratto definitivo di mutuo entro:
 - i. 24 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo per i mutui di importo fino a euro 30.000;
 - ii. 60 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo per i mutui di importo superiore a euro 30.000.
- 28.8 Ogni erogazione è altresì subordinata alla verifica, ove ritenuto necessario da parte di FINAOSTA, della positiva valutazione economico-finanziaria del richiedente e della capienza ipotecaria dell’immobile oggetto di garanzia, nonché alla verifica di cui all’articolo 48bis del D.P.R. n. 602/1973. Nell’ambito della stipulazione del contratto, è facoltà di FINAOSTA richiedere la documentazione attestante l’agibilità del bene immobile sul quale sia stata iscritta garanzia ipotecaria e la ricevuta comprovante l’accatamento dell’immobile.
- 28.9 Qualora i termini di cui al punto 27.7 non vengano rispettati, la *struttura competente* provvede agli adempimenti preordinati alla revoca, totale o parziale, del mutuo ai sensi del punto 32.5. In caso di revoca parziale, i lavori dovranno comunque essere terminati, pena la revoca totale del mutuo, e pertanto, a tal fine, la *struttura competente* assegnerà un termine congruo e comunque non superiore a dodici mesi.
- 28.10 Entro 90 giorni dalla stipula del contratto definitivo, il beneficiario deve trasmettere alla *struttura competente*, qualora non ancora fornita, la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli importi relativi alla documentazione di spesa presentata, nel rispetto di quanto previsto al punto 29.1. La *struttura competente* verifica la regolarità della documentazione presentata entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancata presentazione della documentazione, nonché di incongruenze e irregolarità sostanziali, la *struttura competente* chiede integrazioni e chiarimenti e, se le criticità persistono, provvede agli adempimenti preordinati alla revoca, totale o parziale, del mutuo ai sensi del punto 32.5.

29. DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- 29.1 Ai fini delle erogazioni di cui ai paragrafi 26, 27 e 28, la documentazione di spesa è ammissibile esclusivamente se:
- a) la stessa è riconducibile alle spese ammissibili valutate in istruttoria ai sensi del paragrafo 8;

- b) i pagamenti sono riconducibili alla documentazione di spesa presentata e sono effettuati mediante bonifico bancario o postale o con strumenti alternativi che assicurino la tracciabilità finanziaria della transazione effettuata;
 - c) intestata esclusivamente ad almeno uno dei soggetti intestatari del mutuo;
 - d) riporta il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP) associato al finanziamento concesso e trasmesso al beneficiario con la comunicazione di cui al punto 17.2 per la TIPOLOGIA 1- CONDOMINII e di cui al punto 24.2 per la TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI, fatta eccezione per la documentazione di spesa e le somme versate in data antecedente alla concessione del mutuo;
 - e) i costi sono descritti in maniera dettagliata per ogni tipo di intervento nella documentazione medesima o in apposto allegato redatto dalla ditta esecutrice.
- 29.2 La documentazione di spesa di cui al punto 29.1 deve essere corredata, ai fini di ogni richiesta di erogazione ad eccezione di quella a titolo di anticipo di cui al paragrafo 27.1, lettera a), dalla "Relazione tecnica per l'erogazione" atta a evidenziare, a seconda della tipologia di intervento:
- i. l'effettivo avanzamento dei lavori e, ove pertinente, l'ultimazione dei medesimi;
 - ii. le caratteristiche tecniche e l'esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite, nonché la corrispondenza delle stesse con l'intervento finanziato, con particolare riferimento ai requisiti tecnici;
 - iii. *(esclusivamente nella relazione relativa all'ultimazione dei lavori)* nel caso in cui sia stata dichiarata la presenza di uno o più interventi premianti di cui al paragrafo 10, il rispetto di tale requisito;
- La relazione deve essere redatta in conformità al modello messo a disposizione sul canale tematico Energia del sito istituzionale della Regione, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia o, qualora l'intervento non necessiti di titolo abilitativo, da chi esegue i lavori.
- 29.3 Nel caso di mutuo a valere sulla TIPOLOGIA 1- CONDOMINII, la documentazione di spesa di cui al punto 29.1 ai fini di ogni richiesta di erogazione ivi inclusa quella a titolo di anticipo di cui al paragrafo 27.1, lettera a), deve essere altresì corredata da una nota dell'amministratore di condominio che dia evidenza:
- a) dell'apertura del conto corrente di cui al punto 11.8;
 - b) che le somme non finanziate tramite il mutuo sono già state versate sul conto corrente di cui al punto 11.8;
 - c) per ciascuna documentazione di spesa, la quota dell'imponibile a carico dei singoli condomini richiedenti il mutuo.

30. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 30.1 L'avvio dell'intervento oggetto di richiesta di mutuo/i deve essere successivo alla presentazione della domanda e documentato dagli eventuali titoli abilitativi, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Titolo Unico di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2011.
- 30.2 Ai fini di cui al punto 30.1, l'avvio dell'intervento è documentato:
- a) nel caso in cui il titolo abilitativo sia il permesso di costruire, dalla data della Dichiarazione di Inizio dei lavori;
 - b) nel caso in cui il titolo abilitativo sia diverso dal permesso di costruire, (a titolo esemplificativo, *SCIA edilizia* o *PAS*), dalla data di ricezione della relativa documentazione da parte dell'ufficio competente;
 - c) qualora l'intervento non necessiti di titolo abilitativo, da una dichiarazione sottoscritta da chi esegue i lavori o da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia.
- 30.3 Nel caso in cui ai punti 30.2, lettere a) e b), la documentazione sia già stata inoltrata agli uffici competenti antecedentemente alla data di presentazione della domanda, ma a tale data gli interventi - già previsti dal pertinente titolo abilitativo e per i quali si chiede il mutuo - non siano ancora stati avviati, questi ultimi possono essere comunque finanziati. In tali casi, per consentire l'eventuale effettuazione dei sopralluoghi

volti ad accertare che gli interventi oggetto di finanziamento non siano ancora stati avviati, gli interventi medesimi possono essere avviati solo successivamente all'effettuazione del sopralluogo, che dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

- 30.4 Gli interventi oggetto di finanziamento, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga come disciplinato al punto 31.5, devono essere ultimati, pena la revoca del mutuo:
- a) nel caso di mutui erogati in un'unica soluzione di cui al punto 25.1, lettera a): entro 15 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione;
 - b) nel caso di mutui erogati in più soluzioni con le modalità di cui al paragrafo 25.1, lettera b) o di cui al paragrafo 25.1, lettera c):
 - i. nel caso di mutui di importo fino a euro 30.000: entro 21 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione;
 - ii. nel caso di mutui di importo superiore a euro 30.000: entro 57 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione.

31. VARIANTI E PROROGHE

- 31.1 Sono ammesse modifiche all'intervento finanziato che:
- a) possiedano un grado di complessità tale da rientrare nella definizione di variante in corso d'opera definita dall'art. 61 bis della l.r. 11/1998;
 - b) garantiscano il rispetto di tutti i requisiti delle presenti disposizioni, con particolare riferimento ai requisiti di cui ai punti 6 e 7.
- 31.2 In caso di modifiche all'intervento finanziato, il beneficiario deve presentare alla *struttura competente*, contestualmente alla prima richiesta di erogazione utile, la documentazione atta a descrivere e giustificare le modifiche sotto il profilo di legittimità e tecnico, nonché a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al punto 31.1 e le eventuali variazioni delle spese ammissibili.
- 31.3 La documentazione di cui al punto 31.2 è valutata dalla *struttura competente*, in collaborazione con il COA *energia*.
- 31.4 Qualora la modifica comporti una variazione anche delle spese ammissibili:
- a) in aumento, non si determina in nessun caso un incremento del mutuo concedibile;
 - b) in diminuzione, si riduce l'importo di mutuo, ove pertinente.
- 31.5 Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 44 della l.r. 13/2015, i termini di ultimazione degli interventi oggetto di finanziamento nei soli casi di cui al punto 30.4, lettera b)- i., possono essere prorogati per un periodo coerente con la durata del titolo abilitativo relativo all'intervento, ove pertinente, o per un periodo massimo di 12 mesi per gli altri casi, su esplicita e motivata richiesta del beneficiario, da presentare alla *struttura competente* entro 10 giorni antecedenti ai termini di cui al medesimo punto 30.4, lettera b)- i.
- 31.6 È facoltà della *struttura competente* accogliere la richiesta di proroga previa valutazione delle motivazioni edotte dal richiedente. La proroga viene concessa con deliberazione della Giunta regionale e comporta:
- a) la stipula del contratto definitivo di mutuo sulla base delle erogazioni già effettuate;
 - b) la revoca della quota parte di mutuo concessa e non ancora erogata e degli importi già erogati e non giustificati ai sensi dei paragrafi 27 e 28;
 - c) l'imposizione di ultimare i lavori entro il periodo di proroga concesso;
 - d) la revoca totale del mutuo qualora gli interventi oggetto di finanziamento non vengano ultimati entro il periodo di proroga concesso;
 - e) i controlli in loco di cui al paragrafo 32 all'atto della richiesta di proroga nonché allo scadere della medesima.

32. CONTROLLO E REVOCA DEI MUTUI

- 32.1 La *struttura competente* può, ai sensi dell'articolo 61 della l.r. 13/2015, effettuare i controlli – documentali e in loco – che ritiene opportuni in relazione a particolari esigenze che emergono nel corso delle varie fasi del procedimento. Oltre alle verifiche documentali di cui ai punti 26.3, d) e 28.4 finalizzate all'erogazione del mutuo, provvede, in collaborazione con il *COA energia*, all'effettuazione di ispezioni in loco volte a verificare la coerenza degli interventi realizzati con la documentazione prodotta ai fini dell'erogazione del mutuo.
- 32.2 La *struttura competente* provvede all'estrazione, a cadenza semestrale, di un numero di pratiche da sottoporre a ispezione pari ad almeno il 20% dei mutui concessi nel semestre di riferimento a valere sulle presenti disposizioni e comunque in numero non inferiore a 5, qualora esistenti. Nel caso in cui il tecnico abilitato che redige la relazione tecnica di cui al punto 29.2 coincida con il soggetto beneficiario, le ispezioni sono obbligatorie e tali pratiche non sono considerate ai fini della costituzione del campione dal quale effettuare il sorteggio.
- 32.3 È facoltà della *struttura competente* e del *COA energia* di effettuare sopralluoghi volti a verificare l'effettivo avanzamento dei lavori, anche in misura ulteriore rispetto a quanto previsto al punto 32.2.
- 32.4 Nel corso del controllo possono essere richieste integrazioni alla documentazione presentata ovvero formulate prescrizioni per il completamento/integrazione della documentazione progettuale ai fini della prosecuzione e dell'espletamento del controllo stesso.
- 32.5 La revoca del mutuo è disposta, ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 13/2015, con deliberazione della Giunta regionale - anche in misura parziale - nei seguenti casi:
- a) qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del mutuo, ivi incluso il caso in cui, al più tardi a intervento ultimato, l'edificio oggetto di intervento non rientri nel settore dell'edilizia residenziale, come meglio specificato al punto 12.3 per la TIPOLOGIA 1- CONDOMINII e al punto 19.2 per la TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI;
 - b) non siano rispettati i termini di cui agli articoli 44, comma 4 e 48, comma 3bis, della l.r. 13/2015 e in particolare:
 - i. qualora non siano rispettati i termini previsti per l'ultimazione degli interventi di cui al punto 30.4;
 - ii. qualora, nel caso di proroga di cui al punto 31.5, non siano rispettate le condizioni ivi stabilite;
 - iii. qualora il beneficiario che abbia optato per l'erogazione in un'unica soluzione di cui al punto 25.1, lettera a), non stipuli il contratto di mutuo entro 18 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione;
 - iv. qualora il beneficiario che abbia optato per le modalità di erogazione di cui al punto 25.1, lettera b) o lettera c), non stipuli:
 - a. il contratto preliminare di mutuo entro 18 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione;
 - b. il contratto definitivo entro:
 1. 24 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo per i mutui di importo fino a euro 30.000;
 2. 60 mesi dalla data della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo per i mutui di importo superiore a euro 30.000.
 - v. qualora il beneficiario, a seconda delle modalità di erogazione prescelta, non trasmetta alla *struttura competente* la documentazione di cui al punto 26.7, 27.10 o 28.10 entro i termini ivi previsti;
 - c) la realizzazione delle opere risulti sostanzialmente difforme rispetto all'intervento oggetto del

provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto ai punti 31.2 e 31.4;

- d) siano venuti meno i presupposti per l'erogazione valutati da FINAOSTA, come opportunamente comunicato dalla medesima alla *struttura competente ed in particolare* nel periodo compreso tra la data della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo e la data della stipulazione del contratto a unica soluzione o del contratto preliminare, qualora l'istruttoria economico-finanziaria di cui al paragrafo 16 per la TIPOLOGIA 1- CONDOMINII e al paragrafo 23 per la TIPOLOGIA 2- ALTRI EDIFICI, aggiornata da FINAOSTA secondo le tempistiche previste dalle procedure interne definite dalla stessa, abbia esito negativo.

32.6 Nel caso di mutui a valere sulla TIPOLOGIA 1- CONDOMINII, qualora le inadempienze di cui al punto 32.5 siano riconducibili a uno o più condomini, gli effetti sopra descritti potranno esplicarsi in una revoca parziale del mutuo relativo all'importo pro quota dei singoli condomini inadempienti.

32.7 La revoca del mutuo comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA, entro 60 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, il capitale residuo maggiorato di una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento e gli interessi corrisposti nel periodo ricompreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del mutuo.

32.8 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione.

32.9 La mancata restituzione degli importi di cui al punto 32.7 nei termini ivi previsti, comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di chiedere altri finanziamenti a valere sulle disponibilità del Titolo III, Capo III, della l.r. 13/2015. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

33. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

33.1 Ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della l.r. 13/2015, il beneficiario si impegna a trasmettere al *COA energia*, secondo le modalità che verranno rese disponibili nella sezione Energia del sito regionale, i dati relativi all'effettivo risparmio energetico conseguito per ciascuna delle tre annualità successive alla fine dei lavori.

34. RINUNCIA E ESTINZIONE ANTICIPATA

34.1 Il beneficiario può presentare istanza di rinuncia alla *struttura competente*:

- a) prima dell'adozione della deliberazione di concessione del mutuo, comportando il rigetto della domanda;
- b) successivamente all'adozione della deliberazione di concessione del mutuo, ma antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di mutuo.

34.2 Il richiedente, qualora rinunci al finanziamento richiesto in data successiva alla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria economico-finanziaria, è tenuto comunque al pagamento delle spese di istruttoria di cui al paragrafo 37 dovute a FINAOSTA. FINAOSTA ne dà comunicazione alla *struttura competente* che provvede alla chiusura del procedimento con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 19/2007.

34.3 Il mutuo può altresì essere estinto anticipatamente, mediante versamento del capitale residuo e degli interessi maturati alla data di estinzione e di eventuali altre somme dovute alla predetta data.

34.4 Qualora il mutuatario percepisca un contributo per le stesse spese oggetto di finanziamento, il mutuo deve essere estinto anticipatamente in misura pari all'importo del contributo stesso.

34.5 In caso di estinzione parziale verrà rideterminato il piano di ammortamento del capitale residuo, ferma restando la durata del mutuo.

35. MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL RAPPORTO

35.1 In caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà dell'edificio oggetto di mutuo o di quota di comproprietà dello stesso ovvero di trasferimento del relativo diritto reale, a terzi e/o in favore di coobbligati, il contraente è tenuto all'estinzione anticipata del mutuo, salvo che la *struttura competente* autorizzi il trasferimento dell'obbligazione in capo all'avente causa ai sensi del successivo punto 35.3.

- 35.2 Qualora il trasferimento riguardi l'unità immobiliare di proprietà di un singolo condòmino, quest'ultimo è tenuto ad estinguere anticipatamente la quota di mutuo a lui imputabile, salva la possibilità di prevedere nell'atto notarile di trasferimento l'accollo della quota di mutuo imputabile al venditore in capo all'avente causa. Quest'ultima previsione si applica anche qualora il trasferimento avvenga prima della stipula del contratto di mutuo.
- 35.3 Il trasferimento dell'obbligazione può avvenire previa domanda da presentarsi alla *struttura competente*, che potrà autorizzare il trasferimento e l'eventuale liberazione del contraente originario con provvedimento dirigenziale, previa istruttoria economico-finanziaria da parte di FINAOSTA.
- 35.4 In caso di trasferimento della proprietà o del diritto reale per successione mortis causa, la comunicazione di mantenimento in capo agli eredi del mutuo è presentata dagli stessi alla *struttura competente* che ne prende atto con provvedimento dirigenziale.
- 35.5 Laddove, per qualsivoglia motivo, non risultasse possibile il trasferimento delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo in capo al terzo subentrante, ovvero qualora il trasferimento non fosse autorizzato dalla *struttura competente*, il contratto di mutuo, in difetto di estinzione anticipata totale, si intenderà risolto.
- 35.6 Nel caso di domanda presentata dai soggetti di cui al punto 4.1, lettera a), qualora sia regolarmente nominato un nuovo amministratore condominiale, lo stesso deve comunicare entro 30 giorni la propria nomina alla *struttura competente* e a FINAOSTA.

36. MOROSITÀ DEI MUTUATARI

- 36.1 Le regole da applicare nelle ipotesi di morosità dei mutuatari, di mancato o ritardato pagamento delle rate di rimborso alle scadenze previste dal piano di preammortamento e di ammortamento del mutuo o di risoluzione del contratto, sono disciplinate dalla convenzione sottoscritta tra Regione e FINAOSTA in data 17 febbraio 2012, rep. 3506, in esecuzione della d.G.r. 3016/2011. Il tasso di mora applicabile è pari al tasso contrattuale maggiorato del tasso legale tempo per tempo vigente al verificarsi dell'insolvenza e all'atto della risoluzione.

37. ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MUTUI

- 37.1 Sono a carico esclusivo della parte mutuataria le spese inerenti all'istruttoria amministrativa e legale, nonché le spese e gli oneri fiscali relativi all'operazione.

38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 38.1 La Regione tratterà i dati conferiti dai richiedenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
- 38.2 Ai fini della presentazione della domanda di mutuo a valere sulle presenti disposizioni, i soggetti di cui sopra dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del regolamento stesso, riportata in Appendice 1.

39. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 39.1 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente.
- 39.2 Fino all'adozione del provvedimento di concessione del mutuo, la Regione si riserva il diritto di revocare in ogni momento le presenti disposizioni e gli atti conseguenti, senza che i richiedenti possano avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto.

APPENDICE 1 - INFORMATIVA PRIVACY

La Regione Autonoma Valle d'Aosta tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante dei soggetti proponenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

Ai fini della partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del regolamento stesso.

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle procedure necessarie all'espletamento dell'istruttoria relativa all'istanza di finanziamento presentata di cui al Titolo III - Capo III della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, nonché al fine di assicurare il successivo monitoraggio relativo all'effettivo risparmio energetico conseguito, ai sensi dell'art. 48 della medesima legge e dell'articolo relativo ai "Vincoli, obblighi e revoca del mutuo" del contratto di mutuo stipulato con Finaosta S.p.A.

I dati raccolti saranno pubblicati per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sul sito della Regione nei limiti strettamente necessari al perseguimento della finalità di trattamento.

I dati saranno trattati con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non sussiste alcun processo decisionale automatizzato.

Destinatari del trattamento dati

I dati personali forniti sono trattati, anche in forma elettronica, dal personale dipendente della Regione che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE/2016/679, quali responsabili del trattamento:

- A. Finaosta S.p.A., con sede legale in Aosta, Via Festaz, n. 22 – PEC: finaosta.ammin@legalmail.it - e.mail: finaosta@finaosta.com attraverso il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA Energia), il quale svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa;
- B. Società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente INVA S.p.A.).

Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

Diversamente, con riferimento ai dati personali raccolti direttamente, Finaosta S.p.A. è autonomo titolare del trattamento degli stessi e ha, a sua volta, l'obbligo di compiere tutti gli atti previsti per il trattamento dei dati raccolti.

I dati da forniti potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dati

I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritti del titolare dei dati

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE/2016/679. In particolare, potrà chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi in forma comprensibile e gratuita, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Reg. UE/2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it

La presente informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali del richiedente il finanziamento ed è onere di quest'ultimo informare i propri fornitori o altri soggetti coinvolti nell'operazione che i relativi dati personali dal medesimo raccolti nel presentare la domanda di finanziamento verranno comunicati alla Regione e, per essa, a Finaosta S.p.A.

La presentazione della domanda avvia il procedimento amministrativo ai sensi della l.r. 6 agosto 2007 n. 19. I relativi atti sono depositati presso la Struttura Sviluppo energetico sostenibile dell'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, in Piazza della Repubblica, 15 - Aosta.